



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI

Napoli lì 07/04/2021

Agli Iscritti CROAS Campania
Sedi

Oggetto: D.L. 01 aprile 2021 n. 44 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le Professioni Sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Gentili colleghi,

con la presente nota per informarvi che, anche in seguito ai solleciti dei CROAS e del CNOAS, il Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei provvedimenti tesi a contrastare la diffusione del contagio del Covid-19, ha emanato il D.L. 01 aprile 2021 n. 44 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) che, tra l'altro, ha introdotto **l'obbligo vaccinale anche per la categoria professionale degli Assistenti Sociali analogamente a quanto previsto per le Professioni Sanitarie e Sociosanitarie.**

In particolare, l'art. 4 del menzionato Decreto Legge, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario", stabilisce che:

*o Comma 1: "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.** La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano";*

o Comma 3: "Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede";

*o Comma 6: "Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. **L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2**".*

o Comma 7: "La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza".

o Comma 9: "La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

Avendo quest'Ordine provveduto a trasmettere i nominativi degli iscritti all'Albo, così come i datori di lavoro avranno certamente, nel contempo, provveduto a trasmettere quanto di competenza ai sensi della normativa, si sollecitano gli iscritti occupati ad attivarsi alla prenotazione per la vaccinazione tramite le piattaforme appositamente predisposte.

Si allegano alla presente nota la Circolare pervenuta dal CNOAS ed il Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021 (art. 4).

Distinti saluti


Il Presidente
Gilda Panico
Gilda Panico